

## NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

### AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI

#### NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI del ricorso proposto nel giudizio

**n. 12242/2019 R.G. pendente nanti al TAR LAZIO - ROMA - SEZIONE**

**TERZA BIS, disposto con ORDINANZA n. 6862 pubblicata il 24/10/2019**

Il sottoscritto Avv. Andrea Farina (C.F. FRNNDR75H06H727C) [si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi all'indirizzo PEC: andrea-farina@pec.it o al seguente numero di fax 0175/290315]

#### AVVISA CHE

1. **L'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede** è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione III Bis, RG 12242/2019, che con ordinanza n. 6862/2019, pubblicata in data 24/10/2019, ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio, autorizzando – a tal fine – la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR;

2. **Nome del ricorrente:** Franco Mauro (C.F. FRNMRA61L06B573D), nato a Canale (CN) il 06/07/1961; **amministrazione intimata:** MIUR- Ministero Istruzione Università e Ricerca (C.F. 80185250588), di cui al ricorso iscritto al RG n. 12242/2019

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di gravame:

- **Estremi dei provvedimenti impugnati:**

a) Nei limiti d'interesse dell'odierno ricorrente, del bando di concorso di cui al Corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto D.D.G. 23/11/2017, n. 1259, pubblicato in G.U. – IV° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 90 del 24/11/2017, nonché sul sito del Ministero resistente all'indirizzo [http://www.istruzione.it/concorso\\_ds/index.shtml](http://www.istruzione.it/concorso_ds/index.shtml) il 28/11/2017 e di ogni successivo provvedimento attuativo dell'anzidetta procedura concorsuale;

b) del Verbale n. 9 del 12/06/2019 afferente alle operazioni relative allo svolgimento della prova orale sostenuta, in pari data, dal ricorrente nanti la Sottocommissione n. 31 e della scheda-griglia per la valutazione della prova orale adottata ed utilizzata dalla predetta Sottocommissione n. 31 per individuare-verbalizzare la valutazione assegnata al ricorrente dell'esito della medesima prova – scheda, a sua volta, allegata al menzionato verbale n. 9 del 12/06/2019 – ed eventuale provvedimento d'adozione della summenzionata scheda-griglia per la valutazione;

c) del Decreto Dipartimentale n. 1205 a firma del Capo Dipartimento del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, emesso in data 01/08/2019, e del relativo elenco di graduatoria allegato, pubblicato sul sito del Ministero resistente all'indirizzo [http://www.istruzione.it/concorso\\_ds/index.shtml](http://www.istruzione.it/concorso_ds/index.shtml) il 01/08/2019 e in G.U. – IV° Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 63 del 09/08/2019, per mezzo del quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e nomina dei vincitori di cui al Corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto il D.D.G. 23/11/2017, n. 1259, nonché del

D.D. 1229 del 07/08/2019, e del relativo elenco di graduatoria allegata, pubblicato sul sito del Ministero resistente all'indirizzo [http://www.istruzione.it/concorso\\_ds/index.shtml](http://www.istruzione.it/concorso_ds/index.shtml) il 07/08/2019, che rettifica la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e nomina dei vincitori già approvata con D.D. n. 1205 del 01/08/2019;

d) di ogni altro atto e provvedimento antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, quant'anche sconosciuto, comunque pregiudizievoli per il ricorrente.

**- Sunto dei motivi di ricorso:**

Parte ricorrente impugna il verbale della commissione della prova orale nella parte in cui ha assegnato al ricorrente un voto inferiore a 70/100 e il decreto di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per Dirigente Scolastico nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente

per:

I. Violazione del principio del c.d. "collegio perfetto".

Il prof. Franco è stato esaminato dalla Sottocommissione n. 31, senza che la stessa fosse costantemente e regolarmente costituita. Come esposto in ricorso, durante la seconda parte del colloquio, il commissario rappresentante la componente di cui alla dirigenza scolastica, Dott. Massimino Antonio Alessandro non risultava presente, parimenti, in toto o in parte, il Presidente della sottocommissione nella riunione volta alla valutazione della prova sostenuta dal ricorrente.

Appare evidente che, al fine di garantire la regolarità dell'esame e della relativa valutazione, la sottocommissione debba operare nella totalità dei suoi membri e l'allontanamento di un componente, anche per pochi minuti, avrebbe dovuto comportare la sospensione dell'esame; cosa che invece non è avvenuta.

In merito, il ricorrente richiama un costante orientamento giurisprudenziale a detta del quale le commissioni esaminatrici di pubblici concorsi – allorquando esplicino attività valutative discrezionali o attività atte a ledere la sfera giuridica dei destinatari (quali la correzione delle tracce, l'attribuzione dei punteggi, la valutazione delle prove dei candidati) – siano da considerarsi "collegi perfetti", tale per cui la collegialità della commissione o della sottocommissione deve essere assicurata dalla presenza continuativa ai lavori del presidente e di tutti i suoi componenti.

All'uopo, il ricorrente ha prodotto in giudizio copia delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalla Sig.ra Brunella Margutta, dalla Sig.ra Galliano Nadia e dal medesimo ricorrente, intese a offrire riscontro documentale del fatto che il Dott. Massimino e il Presidente della Sottocommissione sia stati, il primo in parte assente alla prova d'esame, e il secondo, in tutto o in parte, alla successiva fase valutativa. Se non già ritenuto sufficiente, l'Ill.mo Tribunale adito potrà poi richiedere riscontro per il tramite della disposizione, ai sensi dell'art. 63 c.p.a., della prova orale dei testi menzionate Sig.re Brunella e Galliano e del ricorrente, con riserva, in capo al ricorrente, di successiva capitolazione nel corso del giudizio.

II. Illegittimità di parte dei quesiti sottoposti al ricorrente. Violazione dei vigenti principi in materia di pubblici concorsi. Illegittimità e/o incongruenza di quesito posto al ricorrente rispetto alle disposizioni rappresentate dalla lex specialis di concorso e dai quadri di riferimento emanati con riguardo alla medesima.

Il ricorrente lamenta come il quesito afferente alla soluzione di un “caso pratico” (consistente nella risposta al quesito: *“Uno studente, promosso dalla classe seconda alla terza di un liceo scientifico, decide di lasciare la scuola senza chiedere il nulla osta o comunicare le sue intenzioni. Il dirigente, alla ripresa delle lezioni, viene a conoscenza dell'assenza dello studente e chiede alla famiglia informazioni. I genitori non rispondono ai continui solleciti della scuola. Il candidato descriva le azioni per la risoluzione del caso”*) non risulti ricompreso nei quadri di riferimento della prova preselettiva, espressamente richiamati anche con riguardo alla prova orale.

Il ricorrente lamenta, infatti, che la risposta alla problematica sottopostagli afferisse alla mancata richiesta di nulla osta a cambio di scuola da parte di uno studente; nulla osta disciplinato dal R.D. n. 653 del 04.05.1925, normativa tuttavia non menzionata dai richiamati quadri di riferimento. Vieppiù, sempre sul punto, il ricorrente richiama giurisprudenza che sostiene come, pur esistente un margine di apprezzamento per la commissione nel predisporre le prove concorsuali, tale discrezionalità non possa debordare in quesiti del tutto estranei o, comunque nel loro complesso estremamente marginali rispetto alle materie sulle quali deve essere valutata la capacità culturale e professionale dei candidati di cui alle prescrizioni del bando.

Ne segue che la prova orale sostenuta dal ricorrente appaia conseguentemente viziata da illegittimità che ne inficia la validità.

III. Eccesso di potere, arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità manifesta. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento. Violazione di un limite autoimposto. Inefficacia e inadeguatezza dell'azione amministrativa. Violazione del principio di par conditio concorsuale. Illogicità e irragionevolezza nella determinazione della durata della prova. Difetto di adeguata istruttoria.

Il ricorrente lamenta, ulteriormente, che la prova orale dal medesimo sostenuta abbia avuto una durata manifestamente inferiore a quella stabilita dai relativi quadri di riferimento, i quali stabilivano che la stessa dovesse avere “durata di 50 minuti, con un'oscillazione per difetto o per eccesso del 10% del tempo destinato alla prova”, mentre nei fatti la stessa è durata solamente 25 minuti.

Rileva infatti il ricorrente come, nel determinare la durata, la Commissione si sia autolimitata nell'esercizio della propria attività amministrativa, fissando un termine che, una volta stabilito, doveva essere poi rispettato, come parimenti evidenziato da un costante orientamento giurisprudenziale che afferma come il c.d. “autolimita” elida il margine di discrezionalità connesso all'azione della P.A. ed imponga il rispetto dei termini stabiliti dall'autolimita stesso. Vieppiù, a prescindere dall'autolimita, il ricorrente cita giurisprudenza che, in più occasioni, ha evidenziato come un tempo troppo breve di durata della prova infici l'idoneità ad una congrua valutazione e risulti, già di per sé, una causa d'illegittimità per “illogicità o irragionevolezza”, in quanto rappresenta una violazione del principio di adeguata istruttoria. A detta del ricorrente, l'incongruità della durata della prova risulta deducibile dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle Sig.re Brunella e Galliano e dal ricorrente medesimo.

Inoltre, da un riscontro dei verbali e dividendo la durata complessiva della sessione d'esame – a cui deve essere sottratta la durata della prova del ricorrente – per il numero degli altri candidati, si desume che, questi ultimi, siano stati esaminati dalla commissione per un tempo pari a circa 53 minuti, dunque pressappoco al doppio del ricorrente, quanto con disparità di trattamento, violante il principio della *par conditio* tra candidati; motivo che, già di per sé solo, rappresenta una causa di illegittimità amministrativa.

IV. Violazione dell'art. 3 L. 241/'90. Eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del D.M. 138/2017.

Il ricorrente lamenta, inoltre, che la sottocommissione n. 31 non abbia riportato a verbale alcun riscontro motivazionale inteso a dare giustificazione del mancato superamento della prova, se non – esclusivamente – per il tramite di un voto numerico. Di pari tempo, con riferimento al caso di cui trattasi, il ricorrente evidenzia altresì come la medesima scheda di valutazione non risulti atta a rappresentare un legittimo indicatore motivazionale in quanto, benché suddivisa in quattro livelli di competenza (non adeguato, sufficiente, buono ed avanzato), per ogni criterio (conoscenza dei contenuti specifici, capacità di risoluzione di un caso, chiarezza espositiva e capacità di sintesi), essa non è stata accompagnata da altrettanti indici descrittivi che ne esplichino il contenuto, quanto in spregio ai principi di trasparenza e di obbligo motivazionale.

V. Illegittimità. Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Eccesso di potere e violazione di legge per omessa e/o incompleta verbalizzazione. Eccesso di potere e violazione di legge per omessa sottoscrizione del verbale.

Secondo il ricorrente i provvedimenti impugnati debbono poi ritenersi illegittimi alla luce del rilievo che il verbale d'esame riporti in maniera erronea il testo di un quesito (*"il candidato indichi quali elementi deve contenere l'Atto di indirizzo del DS formulato al Collegio dei docenti per la predisposizione del PTOF"*), mentre al ricorrente venne sottoposta altra domanda attinente all'organico dell'autonomia) e che risulti lacunoso ed incompleto, tanto da assurgere, in talune sue parti, a verbale c.d. di "puro stile".

Inoltre, il ricorrente lamenta la mancata sottoscrizione del verbale stesso, richiamando giurisprudenza concorde nel ritenere che, soprattutto – ed è il caso di specie – laddove il verbale neppure riporti la firma del segretario verbalizzante, tale carenza produca l'invalidità dell'atto impugnato e ne comporti la caducazione. Alla suddetta conclusione si deve giungere in ossequio a quanto disposto dagli artt. 15 DPR n. 487/1994 e 8 DPR n. 686/1957.

Con riguardo, invece, alla doglianza dell'incompletezza del verbale d'esame, secondo il ricorrente, essa deve essere (almeno in parte) letta unitamente all'elemento in fatto che uno dei componenti della commissione si sia assentato durante parte dell'esame orale, senza che di tale circostanza risulti traccia. Analogamente valga per l'assenza, in tutto o in parte, della presidente Prof.ssa Criscenti durante le fasi valutative degli esiti della prova. Inoltre, il ricorrente si duole della mancata verbalizzazione dell'ora di inizio e di fine della prova dal medesimo sostenuta; lacuna che impedisce la facoltà di poter verificare, *ex post*, il rispetto o meno da parte della commissione dell'autolimitazione temporale che la stessa Sottocommissione si era in precedenza imposta.

4) **Indicazione dei controinteressati**, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili della graduatoria impugnata, nella specie rappresentati dai candidati collocati nella graduatoria finale concorsuale giusto D.D. n.1205/2019 del 01/08/2019 per mezzo del quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso per Dirigenti scolastici e sono stati dichiarati vincitori n. 2900 candidati e relativo elenco allegato, nonché del successivo D.D. n. 1229 del 07/08/2019, di rettifica del precedente e relativo elenco allegato.

5) Lo **svolgimento del processo potrà essere seguito attraverso il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) con le modalità rese note sul sito medesimo.**

6) **L'indicazione del numero dell'ordinanza con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:** la presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata con Ordinanza collegiale n. 6862/2019, pubblicata il 24/10/2019, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis.

7) Si **allega testo integrale del ricorso introduttivo**, con avviso che:

a- la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 6862/2019, pubblicata il 24/10/2019, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis;

b- lo svolgimento del processo potrà essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. In particolare la consultazione avviene attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma" della Sezione terza del T.A.R.;

c- che il M.I.U.R. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati e gli avvisi;

d- che il M.I.U.R. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dell'ordinanza n. 6862/2019, pubblicata il 24/10/2019, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- che il MIUR dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la menzionata ordinanza.

\*\*\*\*

Si produce in allegato:

1. testo integrale del ricorso introduttivo;
2. ordinanza TAR Lazio, sede Roma, Sez. 3 bis, n. 6862/19, pubblicata il 24/10/19, R.G. 12242/19.
3. elenco contro interessati
4. elenco dei candidati con punteggio rivisto;
5. quietanza di pagamento di € 100,00.

Saluzzo-Roma, li 05/11/2019

Avv. Andrea Farina